



Comune di Padova

Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

Ordinanza n. 2019/46/0569 del 02/09/2019

Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA MARCIA PODISTICA NON COMPETITIVA "SMILE RUN".
REVOCA DELL'ORDINANZA N. 2019/46/0541 DEL 22/08/2019.

IL CAPO SERVIZIO MOBILITÀ E TRAFFICO Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

CONSIDERATO che:

- la società Charity Running A.P.S. e A.S.D. con sede legale a Padova in via Fornace Morandi, 24, in collaborazione con il Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova ha organizzato, per domenica 8/09/2019, la 1^a edizione della marcia podistica non competitiva di 5 e 10 km "Smile Run", il cui percorso si svilupperà all'interno del centro storico;
- è conseguentemente necessario predisporre idonei provvedimenti di viabilità, al fine di evitare situazioni di intralcio e pericolo per la circolazione stradale e contemporaneamente garantire la sicurezza dei partecipanti;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 2019/46/0541 del 22/08/2019 che prevede a chiusura temporanea al traffico veicolare, per il tempo strettamente necessario al transito degli atleti partecipanti alla marcia podistica, delle vie facenti parte del percorso, domenica 8/09/2019, dalle ore 11.00 alle ore 14.30,

VISTA la comunicazione della sopraccitata società, pervenuta in data 26/08/2019 con prot. n. 340486, di cambiamento dell'orario di partenza della manifestazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile - Reparto Coordinamento Operativo – Squadra Centrale Operativa, in data 28/08/2019;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

1. la revoca dell'ordinanza n. 2019/46/0541 del 22/08/2019;
2. la chiusura temporanea al traffico veicolare, per il tempo strettamente necessario al transito degli atleti partecipanti alla marcia podistica "Smile Run", dei seguenti tratti stradali: Prato della Valle, via Carducci, via Mario, via Quattro Novembre, via Cadorna, via Diaz, via Santa Maria Vanzo, via Albania, via San Pio X, via Marconi, via S. Alberto Magno, riviera Paleocapa, via Moro, via Euganea, via Del Vescovado, riviera Mussato, via San Pietro, via Rolando da Piazzola, via S. Agnese, via Dante, via Ponte Molino, via Del Carmine, via Giotto, via Porciglia, via Cassan, via Altinate, via Santa Sofia, via Battisti, via Degli Zabarella, via San Francesco, via San Canziano, piazza Delle Erbe, via Manin, via Monte di Pietà, piazza Duomo, via San Gregorio Barbarigo, via Venti Settembre, via Umberto I, domenica 8/09/2019, dalle ore 18.00 alle ore 21.30;

3. gli eventuali ulteriori interventi temporanei che si rendessero necessari, a discrezione del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, al fine di prevenire ed evitare disagi alla circolazione e garantire il regolare svolgimento della manifestazione;
4. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
5. alla società Charity Running A.P.S. e A.S.D., citata in premessa, di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante la stampa o altro mezzo idoneo, nonché con l'installazione e la successiva rimozione al termine della manifestazione, della segnaletica temporanea di preavviso e di deviazione necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada secondo le disposizioni impartite dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile ed in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - artt. dal 30 al 43 - approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

Il punto 1 della presente ordinanza non ha effetto per il transito dei residenti e per l'accesso alle proprietà private.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Capo Servizio Mobilità e Traffico del Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

02/09/2019

Il Capo Servizio Mobilità e Traffico
Daniele Agostini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa